Legge sulle telecomunicazioni

(LTC)

Modifica del ... [Avamprogetto dell'11.12.2015]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹, decreta:

I

La legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 92 della Costituzione federale³,

Sostituzione di espressioni

- ¹ In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DATEC», «Commissione» con «ComCom» e «Ufficio federale» con «UFCOM».
- ² Negli articoli 31 rubrica, 32, 32a, 33 capoversi 1 e 3 e 34 capoverso 1^{bis} «immissione in commercio» è sostituito con «messa a disposizione sul mercato».
- 3 Nell'articolo 31 capoverso 4 «immette in commercio» è sostituito con «mette a disposizione sul mercato».

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e

- ² La presente legge intende in particolare:
 - d. proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità sleale e dai servizi a valore aggiunto abusivi;
 - e. proteggere i bambini e i giovani dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione.

Art. 3 lett.
$$c^{bis}$$
, c^{ter} , d^{bis} , d^{ter} , e , e^{bis} , e^{quater} , $f e g$

Nella presente legge si intendono per:

c^{bis}. *servizio telefonico pubblico:* servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indi-

- FF
- 2 RS 784.10
- 3 RS 101

rizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale:

cter. servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione;

dbis-ebis Abrogate

- f. elementi di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, e altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;
- g. dati degli elenchi: informazioni che identificano o caratterizzano un utente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco;

Art. 4 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

- ¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle seguenti risorse per la fornitura di servizi di telecomunicazione:
 - radiofrequenze sottoposte a concessione;
 - b. elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.
- ² Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione e all'aggiornamento periodico del registro.
- ³ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono notificare all'UFCOM qualsiasi trasferimento ad altri fornitori del diritto di utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1.

Art. 5 Imprese di diritto estero

Per quanto non vi si oppongano impegni internazionali, l'autorità competente può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità.

Art. 6 e 11-11b

Abrogati

Art. 12 cpv. 1

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione possono aggregare i propri servizi purché li offrano anche separatamente.

Art. 12a Informazioni sui servizi di telecomunicazione

- ¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire la trasparenza dei prezzi per gli utenti.
- ² Essi devono informare il pubblico se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo tecnicamente o economicamente differente.
- ³ Essi forniscono al pubblico informazioni sulla qualità dei servizi offerti.
- ⁴ Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono essere pubblicate dai fornitori.
- ⁵ L'UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai diversi fornitori.

Art. 12a^{bis} Roaming internazionale

- ¹ Nell'ambito del roaming internazionale, il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l'applicazione di prezzi al dettaglio sproporzionalmente elevati e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può:
 - a. emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;
 - obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a permettere ai loro clienti di usufruire all'estero di servizi di roaming di fornitori terzi;
 - c. fissare limiti massimi di prezzo nel quadro di accordi internazionali.
- ² L'UFCOM osserva il mercato e analizza l'evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori secondo l'articolo 59 capoverso 1.

Art. 12b Servizi a valore aggiunto

Per impedire che se ne abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto. In particolare:

- a. fissa limiti massimi di prezzo;
- b. emana prescrizioni sull'identificazione dei servizi a valore aggiunto;
- stabilisce gli importi soglia a partire dai quali può essere riscossa una tassa soltanto previo esplicito consenso degli utenti;
- d. prescrive, nel rispetto degli impegni internazionali, che i fornitori di servizi a valore aggiunto abbiano una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

Art. 12b^{bis} Motivi per un blocco del collegamento

Se un cliente contesta una fattura del suo fornitore di servizi di telecomunicazione per prestazioni diverse da quelle di telecomunicazione, il fornitore non può, in virtù di ciò, né bloccare l'accesso ai servizi di telecomunicazione né rescindere il contratto prima che la controversia sia stata composta.

Art. 12d Elenchi

- ¹ I clienti possono scegliere liberamente se figurare negli elenchi dei servizi di telecomunicazione. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali possono essere pubblicati nell'elenco.
- ² Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un'iscrizione nell'elenco e disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all'utilizzo dei dati.

Art. 13a cpv. 1, primo periodo

¹ La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) e l'UFCOM possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della personalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. . . .

Titolo dopo l'art. 13b

Sezione 1a: Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato

Art. 13c Oggetto e scopo

La presente sezione disciplina gli obblighi imposti dalla ComCom a un fornitore di servizi di telecomunicazione dominante sul mercato per le sue prestazioni all'ingrosso. Questi obblighi devono essere atti a promuovere una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione.

Art. 13d Portata degli obblighi

- ¹ Gli obblighi possono consistere nell'offrire in modo non discriminatorio ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione uno o più dei seguenti servizi:
 - a. accesso alla rete locale per usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica (accesso completamente disaggregato alla rete locale);
 - accesso mediante la connessione di impianti e servizi dei fornitori interessati
 che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche
 di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi (interconnessione);
 - c. fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto (linee affittate);
 - d. accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità sufficienti.
- ² Gli obblighi di offerta di cui al capoverso 1 possono essere vincolati:
 - a. all'obbligo di stabilire prezzi che:
 - corrispondono a valori comparabili, usuali sul mercato e nel settore in questione,

- sono calcolati in funzione dei costi:
- a obblighi più estesi di non discriminazione, in modo che altri fornitori possano:
 - 1. essere economicamente in grado di proporre offerte concorrenziali equivalenti sul mercato al dettaglio,
 - beneficiare almeno delle stesse condizioni delle unità commerciali, delle filiali o di altri partner del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
- ³ Al posto dei servizi di cui ai capoversi 1 e 2 o in aggiunta a questi ultimi, un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato può essere obbligato a fornire ad altri fornitori o alla ComCom quanto segue:
 - a. informazioni sugli obblighi di offerta di cui al capoverso 1;
 - informazioni sugli obblighi di non discriminazione di cui al capoverso 2 lettera b:
 - c. cifre relative alle prestazioni all'ingrosso, nonché informazioni contabili e finanziarie per la determinazione e il controllo di prescrizioni in materia di prezzi;
 - d. statistiche riguardanti gli sviluppi delle attività regolamentate.

Art. 13e Definizione dei settori di mercato

Il Consiglio federale definisce i settori del mercato dei servizi di telecomunicazione che potrebbero essere sottoposti a obblighi.

Art. 13f Primo esame preliminare d'ufficio

- ¹ Se il Consiglio federale ha definito per la prima volta un settore di mercato, la ComCom lo esamina un'unica volta. A tale scopo determina i mercati rilevanti nel settore delle telecomunicazioni e, dopo essersi consultata con la Commissione della concorrenza, stabilisce se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato.
- ² Essa pubblica i risultati dell'esame nel Foglio federale.
- ³ I risultati non possono essere oggetto di ricorso.

Art. 13g Avvio di una procedura relativa all'imposizione di obblighi

- ¹ Se, sulla base dell'esame preliminare, la ComCom non ritiene che vi sia un fornitore dominante sul mercato, qualsiasi fornitore può, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, richiedere alla ComCom l'avvio di una procedura volta a imporre degli obblighi nei confronti di un altro fornitore.
- ² Se, sulla base dell'esame preliminare, la ComCom stabilisce che uno o più fornitori detengono una posizione dominante sul mercato, avvia una procedura contro questi ultimi. Gli altri fornitori possono comunicarle per scritto, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, che intendono costituirsi parte alla procedura.

Art. 13h Conclusione della procedura relativa all'imposizione di obblighi

- ¹ Se dalla procedura risulta che un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, la ComCom impone a quest'ultimo gli obblighi appropriati conformemente all'elenco di cui all'articolo 13*d*.
- ² Essa pubblica la conclusione della procedura nel Foglio federale.

Art. 13i Procedura in altre circostanze

- ¹ Se le circostanze sono sostanzialmente cambiate dalla conclusione dell'ultimo esame preliminare o dall'ultima procedura, un fornitore può richiedere alla Com-Com l'imposizione, la modifica o l'abrogazione di obblighi.
- ² La ComCom rende nota la richiesta mediante pubblicazione ufficiale.
- ³ Gli altri fornitori possono comunicarle per scritto, entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione, che intendono costituirsi parte alla procedura.
- ⁴ Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, la Com-Com consulta la Commissione della concorrenza.
- ⁵ La procedura si conclude secondo le modalità descritte all'articolo 13*h*.

Art. 13j Procedura relativa all'attuazione degli obblighi imposti

- ¹ Su richiesta di un fornitore, la ComCom stabilisce se il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato ha attuato in modo conforme gli obblighi ad esso imposti. Se ciò non fosse il caso, essa fissa i prezzi e altre condizioni.
- 2 La richiesta può essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione o dalla proposta di un'offerta conformemente agli obblighi imposti.
- ³ La ComCom può stabilire d'ufficio i prezzi e altre condizioni se uno degli obblighi imposti non è stato attuato o se è stato attuato in modo palesemente non conforme.

Art. 13k Effetti su terzi delle decisioni della ComCom

Le decisioni della Commissione ai sensi della presente sezione producono effetti giuridici nei confronti di tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 131 Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi ai prezzi e ad altre condizioni

Le controversie risultanti da accordi e decisioni della ComCom relativi ai prezzi e ad altre condizioni sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 16 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Art. 19a Trasferimento e modifica della concessione

- ¹ La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso della ComCom.
- ² L'articolo 24*e* si applica alla modifica della concessione.

Art. 20 Servizi d'emergenza

- ¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d'allarme competente in situazioni di pericolo per l'integrità personale, la vita, la salute o la proprietà (servizio d'emergenza).
- ² Essi devono garantire l'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori di servizi di telecomunicazione nonché dell'attuale stato della tecnica e dell'armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può ammettere eccezioni e prevedere l'utilizzo di funzioni di localizzazione su apparecchi terminali, anche senza l'espresso consenso dell'utente.
- ³ Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di fornire servizi d'emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e che rispondono a un bisogno diffuso.

Art. 21 Raccolta e messa a disposizione dei dati dell'elenco

- ¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico sono responsabili della raccolta e dell'aggiornamento dei dati dell'elenco dei loro clienti. Sono applicabili le disposizioni seguenti:
 - a. i fornitori del servizio telefonico pubblico non sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati;
 - devono tuttavia garantire che siano conformi alle indicazioni ricevute dai clienti;
 - c. possono rifiutare o cancellare dall'elenco le informazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti.
- ² Permettono ai fornitori di servizi basati sui dati dell'elenco di accedere a tutti i dati dell'elenco dei loro clienti e di disporne in formato elettronico.
- ³ L'accesso è garantito secondo le norme tecniche internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati dell'elenco.
- ⁴ Chiunque ha ottenuto dati dell'elenco deve rispettarne l'integrità e non può modificarne il contenuto senza l'accordo del fornitore responsabile della raccolta dei dati. I dati dell'elenco ottenuti vanno aggiornati o cancellati in base a quanto comunicato periodicamente dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale può emanare disposizioni sul trattamento dei dati dell'elenco.
- ⁵ I fornitori del servizio telefonico pubblico possono incaricare mandatari allo scopo di adempiere i loro obblighi.

⁶ Il Consiglio federale può estendere l'applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione.

Art. 21a Controversie relative all'accesso ai dati dell'elenco

- ¹ Se le parti non riescono a giungere a un accordo relativo all'accesso ai dati dell'elenco del servizio telefonico pubblico, la ComCom, su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni per tale accesso. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio.
- ² Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all'accesso ai dati dell'elenco sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 21b

Ex articolo 21a

21b cpv. 1 e 3, secondo periodo

- ¹ I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di queste prestazioni (interoperabilità).
- 3 ... L'articolo 21a si applica per analogia alle controversie relative alle condizioni d'interconnessione. ...

Art. 22 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

- ¹ Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato nel rispetto delle prescrizioni in vigore.
- ² Il Consiglio federale può prevedere che l'utilizzazione di determinate frequenze sia autorizzata soltanto alle seguenti condizioni:
 - a. con una concessione dell'UFCOM o della ComCom nei casi di cui all'articolo 22a:
 - b. dopo una notifica all'UFCOM;
 - c. con un certificato di capacità.
- ³ Prevede limitazioni ai sensi del capoverso 2 soltanto allo scopo di:
 - a. evitare interferenze:
 - garantire la qualità tecnica dei servizi di telecomunicazione e di altre applicazioni di radiocomunicazione;
 - c. assicurare l'utilizzazione efficiente dello spettro delle radiofrequenze.
- ⁴ Non prevede limitazioni secondo il capoverso 2 per le frequenze assegnate all'esercito e utilizzate dalle unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
- ⁵ Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.

Art. 22a Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione

- ¹ La ComCom rilascia le concessioni per l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione.
- ² Se, con tutta probabilità, le frequenze disponibili non sono sufficienti, la ComCom indice generalmente una pubblica gara.
- ³ Se non vi è penuria di frequenze conformemente al capoverso 2, la ComCom può in casi particolari o in maniera generale delegare all'UFCOM la competenza di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione per intere bande di frequenze.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate in tutto o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

Art. 23 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 e 4

- ¹ Chiunque vuole ottenere una concessione di radiocomunicazione deve:
 - disporre delle necessarie capacità tecniche e, ove prescritto per l'utilizzazione delle rispettive frequenze (art. 22 cpv. 2 lett. c), di un certificato di capacità idoneo;
- ³ Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.
- ⁴ Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 24 Procedura di rilascio della concessione

- ¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Le informazioni fornite dai richiedenti sono trattate in modo confidenziale.
- ² Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
 - a. l'accertamento dei fatti (art. 12);
 - b. la cooperazione delle parti (art. 13);
 - c. l'esame degli atti (art. 26–28);
 - d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31);
 - e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).

4 RS 172.021

³ Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.

Art. 24a

Abrogato

Art. 24d Trasferimento della concessione e cooperazioni tra operatori di rete

- ¹ La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente.
- ² Il trasferimento richiede il previo consenso dell'autorità concedente. Il consenso può essere rifiutato solo se:
 - a. non sono rispettate le condizioni per il rilascio della concessione conformemente all'articolo 23:
 - non è garantita un'utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze.
- ³ L'autorità concedente può, per alcune bande di frequenza, prevedere eccezioni alla riserva concernente il consenso se si può presumere che sia garantita un'utilizzazione efficiente e priva di interferenze e se la concorrenza efficace non venga né soppressa né pregiudicata considerevolmente. I trasferimenti che non necessitano di un consenso vanno previamente notificati all'autorità concedente.
- ⁴ Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, il capoverso 2 si applica per analogia al trasferimento economico della concessione. Vi è un trasferimento economico quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.
- ⁵ La coutenza di elementi della rete di radiocomunicazione da parte dei titolari di concessioni rilasciate dalla ComCom deve essere previamente notificata alla ComCom. Un utilizzo comune delle frequenze richiede il consenso di cui al capoverso 2.

Art. 25 cpv. 1bis e 3

- ¹bis Il Consiglio federale allestisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze, tenendo debito conto delle frequenze necessarie ad adempiere i compiti di sicurezza pubblica; a tale scopo collabora con la Base di aiuto alla condotta dell'esercito.
- ³ In caso di chiamata in servizio di truppe, il Consiglio federale può attribuire all'esercito, per la durata dell'intervento, le frequenze supplementari, libere o già oggetto di una concessione.

Art. 28 Gestione degli elementi d'indirizzo

¹ L'UFCOM gestisce gli elementi d'indirizzo la cui gestione s'impone a livello nazionale. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi d'indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

- ² Il Consiglio federale stabilisce gli elementi d'indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM.
- ³ Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d'indirizzo e terzi. In questo caso disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi d'indirizzo e di terzi.
- ⁴ Nessuno ha diritto a un particolare elemento d'indirizzo. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
- ⁵ I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri.
- ⁶ Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi d'indirizzo, in particolare su:
 - a. i criteri di attribuzione o le condizioni di utilizzazione degli elementi d'indirizzo nonché sull'allestimento dei piani di numerazione;
 - b. le condizioni e le conseguenze dell'attribuzione, dell'utilizzazione nonché della revoca dell'attribuzione di elementi di indirizzo;
 - c. le condizioni e le procedure per il trasferimento della gestione di elementi d'indirizzo a terzi, la fine dell'attività delegata e la sorveglianza di quest'ultima;
 - d. sulla sotto-attribuzione di elementi d'indirizzo:
 - e. sulla portabilità dei numeri.

Art. 28a Trasferimento a terzi

- ¹ In casi particolari l'UFCOM può trasferire a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo.
- ² Designa i terzi nell'ambito di una pubblica gara o direttamente, se motivi importanti lo giustificano. Qualora dalla pubblica gara non risulti alcun candidato adeguato o se l'incaricato non può più esercitare la sua attività conformemente al mandato, l'UFCOM può obbligare un terzo ad assumere questo compito. Per la sua attività, detto terzo può esigere prezzi che gli permettono di coprire i relativi costi e di realizzare un guadagno adeguato.
- ³ Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
 - a. l'accertamento dei fatti (art. 12);
 - b. la cooperazione delle parti (art. 13);
 - c. l'esame degli atti (art. 26–28);

5 RS 172.021

- d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31);
- e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).
- ⁴ Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.

Art. 28b Domini Internet

- ¹ La presente legge si applica ai domini Internet di primo livello:
 - a. il dominio con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD])
 «.ch» e le sue trasposizioni in altri alfabeti o sistemi grafici, la cui gestione è di competenza della Confederazione;
 - b. i domini generici (*generic Top Level Domain* [gTLD]) la cui gestione è di competenza degli enti pubblici svizzeri;
 - c. i domini generici di primo livello la cui gestione è di competenza di privati con domicilio o sede in Svizzera;
 - d. i domini generici che, in base alla loro denominazione, hanno un'importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa particolare per la Svizzera.
- ² L'UFCOM assume tutti i compiti legati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione. Può trasferirli a terzi conformemente all'articolo 28*a*.
- ³ Può fornire prestazioni commerciali a favore di terzi a condizione che ciò sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41*a* capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 2005⁶ sulle finanze.
- ⁴ La gestione dei domini e dei nomi di dominio a essi subordinati avviene in base ai seguenti principi:
 - a. garantisce la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio;
 - b. avviene in modo trasparente e non discriminatorio, se rientra nell'ambito di competenza degli enti pubblici;
 - c. protegge i titolari e richiedenti di nomi di dominio contro l'utilizzo abusivo dei loro dati personali.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini e dei nomi di dominio ad essi subordinati tenendo conto delle regole applicabili su scala internazionale. Può in particolare:
 - a. stabilire le condizioni per l'attribuzione, l'utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini di competenza della Confederazione:
 - disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti la gestione dei domini di competenza dalla Confederazione, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisce a chiunque l'accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio:

6 RS 611.0

- c. prevedere misure contro l'uso di nomi di dominio aventi un carattere palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con gli enti privati o pubblici specializzati nel settore;
- d. stabilire l'organizzazione istituzionale, funzionale e operativa di ogni dominio gestito dalla Confederazione;
- e. prevedere regole applicabili alla gestione dei domini di competenza di enti pubblici diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;
- f. prevedere regole applicabili ai domini generici con una particolare importanza nazionale, culturale, geografica o religiosa nella misura in cui sono necessarie per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.

Art. 30 Nessun diritto all'indennizzo

La modifica dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo da parte delle autorità non dà alcun diritto a un indennizzo.

Inserire prima del titolo del capitolo 5

Art. 30a Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull'elaborazione dei dati e sull'assistenza amministrativa.

Art. 31 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. b

- ¹ Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio⁷).
- ² Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'UFCOM, di regola, le concretizza:
 - b. dichiarando vincolanti norme o prescrizioni tecniche, direttive o regolamenti internazionali o altri regolamenti.

Art. 33 cpv. 4-6

⁴ Può pubblicare le informazioni concernenti le misure di cui al capoverso 3 e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

- ⁵ Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l'UFCOM può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.
- ⁶ Può contribuire all'allestimento di banche dati internazionali volte allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire solo dati che avrebbe potuto trasmettere ad autorità estere conformemente all'articolo 13*b*.

Art. 34 cpv. 1, 1ter e 2

- ¹ Se un impianto di telecomunicazione o elettrico interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'UFCOM può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all'offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.
- ^{1ter} Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia, le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene nonché l'esercito possono, nell'interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze. Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.
- ² Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione, l'UFCOM ha accesso a tutti gli impianti elettrici e di telecomunicazione.

Art. 35a cpv. 1 e 4

- ¹ Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti fino all'appartamento o al locale commerciale se sono richiesti da un fornitore di servizi di telecomunicazione disposto ad assumerne i costi.
- ⁴ Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore possono sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per i sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.

Art. 35b Coutenza di impianti domestici

- ¹ Nella misura in cui è tecnicamente possibile e nessun altro motivo importante vi si oppone, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di collegarsi al punto d'ingresso all'edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d'informazioni mediante telecomunicazione.
- ² I proprietari dell'immobile o i fornitori di servizi di telecomunicazione titolari di diritti di utilizzazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio. I fornitori titolari di diritti di utilizzazione, che hanno finanziato un impianto, devono essere indennizzati in modo appropriato. Le informazioni necessarie relative agli impianti domestici devono essere messe a disposizione dei fornitori, se questi lo richiedono.

³ In caso di controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardo alle condizioni di coutenza l'articolo 21*a* si applica per analogia.

Art. 36 Diritto di espropriazione

- ¹ Qualora l'allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il DATEC conferisce il diritto d'espropriazione.
- ²La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930⁸ sull'espropriazione.

Art. 36a Coutenza dell'infrastruttura passiva esistente: diritto

- ¹Se impianti esistenti come canalizzazioni di cavi, armadi di distribuzione, piloni per la telefonia mobile e altri impianti d'antenna si prestano alla realizzazione e all'ampliamento di impianti per la fornitura di servizi di telecomunicazione, i proprietari devono consentire la coutenza di tali impianti.
- ² La coutenza deve essere permessa in modo trasparente e non discriminatorio nonché a prezzi adeguati.
- ³ Va concessa solo se:
 - a. gli impianti esistenti dispongono di capacità sufficienti;
 - b. sia economicamente esigibile e tecnicamente possibile; e
 - c. non vi si opponga alcun altro motivo importante.

Art. 36b Coutenza dell'infrastruttura passiva esistente: informazione

- ¹ I proprietari devono, su richiesta, mettere a disposizione della ComCom e dei fornitori di servizi di telecomunicazione che richiedono la coutenza, le informazioni sull'ubicazione e sul tracciato degli impianti nonché sulle capacità disponibili.
- $^2\,\mathrm{Il}$ Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'obbligo d'informazione può essere limitato.

Art. 36c Coutenza dell'infrastruttura passiva esistente: controversie

- ¹ In caso di controversie relative alle condizioni di coutenza, l'articolo 21*a* si applica per analogia.
- ² Nella sua decisione la ComCom considera in particolare le condizioni usuali nel settore.
- ³ Se necessario, l'UFCOM consulta la Commissione federale dell'energia elettrica.

Art. 38 cpv. 1

¹ L'UFCOM riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare:

8 RS 711

- a. i costi non coperti del servizio universale secondo l'articolo 16;
- b. i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.

Art. 39 cpv 5 lett. c e d

- ⁵ A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:
 - i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e d–l della legge del 22 giugno 2007⁹ sullo Stato ospite;
 - d. gli enti privati e gli istituti, purché salvaguardino interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 40 cpv. 1 lett. a, b e d

- ¹ L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:
 - a. la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione;
 - le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interoperabilità e coutenza di impianti;
 - d. il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione, la sorveglianza in materia nonché la registrazione e la notifica per l'utilizzazione delle frequenze;

Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse

Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale, l'importo delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione e delle tasse amministrative.

Titolo prima dell'art. 43

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei bambini e dei giovani

Art. 45a rubrica e cpv. 1

Pubblicità sleale

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità effettuata in modo sleale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere o, u e v della legge federale del 19 dicembre 1986¹⁰.

9 RS **192.12**

10 RS **241**

Inserire prima del titolo del capitolo 8

Art. 46a Protezione dei bambini e dei giovani

- ¹ Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i bambini e i giovani dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet di consigliare i loro clienti sulle possibili misure di protezione per i bambini e i giovani.
- ²I fornitori di servizi di telecomunicazione sopprimono le informazioni a carattere pornografico conformemente all'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale¹¹ segnalate loro dall'Ufficio federale di polizia.

Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie

- ¹ Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazioni devono assicurare in vista di e in caso di situazioni straordinarie, affinché l'esercito, la protezione della popolazione e gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i loro compiti.
- ² Può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi.
- ³ Disciplina l'indennizzo per tali prestazioni tenuto debito conto degli interessi del fornitore.
- ⁴ Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede.
- ⁵ Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 1995¹² sulla requisizione e sulla facoltà del generale di disporre.

Art. 48 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l'indennizzo per l'attuazione di tali misure tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

Art. 48a Sicurezza

Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e minimizzare i rischi, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:

- a. la disponibilità:
- b. l'esercizio:
- c. la garanzia di ridondanze;
- d. la segnalazione delle interferenze.
- 11 RS 311.0
- 12 RS **510.10**

Art. 52 cpv. 1 lett. a-d

- ¹È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:
 - a. Abrogata
 - b. utilizza lo spettro delle frequenze:
 - 1. senza avere ottenuto una concessione,
 - 2. senza averlo previamente annunciato,
 - 3. senza essere titolare del necessario certificato di capacità,
 - violando le disposizioni d'utilizzo in vigore o della concessione rilasciata;
 - mette in servizio elementi d'indirizzo gestiti a livello nazionale senza esserne autorizzato;
 - d. offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni in vigore;

Art. 58 cpv. 2 lett. e

- ² Se accerta una violazione del diritto, l'UFCOM può:
 - e. ritirare il certificato di capacità o imporre oneri al suo titolare.

Art. 59 cpv. 1 e 2

- ¹ Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione e alla sua valutazione.
- ² Sono tenute a presentare regolarmente all'UFCOM i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

Art. 64 rubrica e cpv. 3-6

Cooperazione e accordi internazionali

- ³ La ComCom assume i compiti a livello internazionale che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.
- ⁴ L'UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno ai forum e agli organismi internazionali, segnatamente il settore della governance di Internet. A tale scopo si coordina con altri servizi federali competenti.
- ⁵ Per meglio rappresentare gli interessi della Svizzera nel campo della governance di Internet, l'UFCOM può, su richiesta, assegnare a delle organizzazioni contributi al di fuori di accordi internazionali conformemente ai capoversi 1 e 2.
- ⁶ L'importo degli aiuti finanziari dipende dall'importanza dell'organizzazione, del progetto o della misura per la difesa degli interessi della Svizzera e delle altre possibilità di finanziamento del beneficiario del contributo.

Art. 68a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

- ¹ Le controversie in materia di accesso agli impianti e ai servizi dei fornitori di servizi di telecomunicazione dominanti sul mercato, pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono trattate secondo il diritto previgente dinanzi a tutte le istanze.
- ² Fino alla prima decisione della ComCom sull'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 13*d* capoverso 1, alla garanzia dell'accesso da parte dei fornitori dominanti sul mercato agli impianti e ai servizi corrispondenti si applicano le disposizioni previgenti.

Π

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Ш

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato (N. II)

Modifica di altri atti

I seguenti atti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 giugno 2005¹³ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. p n. 2

Il ricorso è inammissibile contro:

- p. le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:
 - controversie di cui agli articoli 13h, 13i, 13j, 21a capoverso 1, 21b capoverso 3, 35b capoverso 3 e 36a capoverso 3 della legge federale del 30 aprile 1997¹⁴ sulle telecomunicazioni,

2. Legge federale del 19 dicembre 1986¹⁵ contro la concorrenza sleale

Art. 3 cpv. 1 lett. u e v

- ¹ Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
 - u. non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta. I clienti non iscritti nell'elenco sono equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione:
 - v. effettua chiamate pubblicitarie senza indicare un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e che è autorizzato a utilizzare.

3. Legge del 24 giugno 190216 sull'elettricità

Art. 55 cpv. 2 e 4

² In caso di infrazione colposa, la pena è una multa fino a 50 000 franchi.

¹³ RS 173.110

¹⁴ RS **784.10**

¹⁵ RS 241

¹⁶ RS **734.0**

- ⁴ Il Consiglio federale può, negli ambiti seguenti, prevedere che le infrazioni intenzionali alle disposizioni di ordinanze e di trattati o accordi internazionali in materia di protezione delle telecomunicazioni e della radiodiffusione contro le interferenze elettromagnetiche siano punite con le medesime pene:
 - a. importazione, offerta e messa a disposizione sul mercato di apparecchi elettrici:
 - messa in servizio, installazione e utilizzo di apparecchi elettrici e impianti elettrici fissi.

Art. 57 cpv. 1 e 4

- ¹ La legge federale del 24 marzo 1974¹⁷ sul diritto penale amministrativo è applicabile. L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente legge nonché per l'esecuzione delle decisioni è, fatti salvi i capoversi 2–4, l'Ufficio federale dell'energia.
- ⁴ L'Ufficio federale delle comunicazioni è competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni di ordinanze e trattati o accordi internazionali in materia di protezione delle telecomunicazioni e della radiodiffusione tesi a proteggere contro le interferenze elettromagnetiche nonché per l'esecuzione delle decisioni.

4. Legge del 30 aprile 1997¹⁸ sull'azienda delle telecomunicazioni

Art. 6 cpv. 4

⁴ Il consiglio d'amministrazione provvede all'attuazione degli obiettivi strategici, riferisce al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e gli mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

5. Legge federale del 24 marzo 200619 sulla radiotelevisione

Art. 45 cpv. 4

⁴ Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l'articolo 22*a* LTC²⁰.

¹⁷ RS 313.0

¹⁸ RS **784.11**

¹⁹ RS **784.40**

²⁰ RS **784.10**

Art. 56 cpv. 1 e 4

- ¹ Se entro tre mesi le parti non giungono a un'intesa in merito all'obbligo e alle condizioni di diffusione, decide l'Ufficio federale su richiesta di una delle parti.
- ⁴ Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza.